https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/politiche-sociali/terzo-settore/associazioni-promozione-sociale-registro-regionale Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018



Pro Natura Cuneo





"Far conoscere la natura perché conoscendola la si ami e amandola la si protegga"

STATUTOdell'Organizzazione "PRO NATURA CUNEO APS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo Settore "PRO NATURA CUNEO APS", di seguito indicata come "Associazione", già operante sotto la medesima denominazione fin dal 9 gennaio 1965.
- 2) La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 3) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cuneo. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
- 4) La durata dell' Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

- 1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
- Si prefigge lo scopo di:
- a) promuovere e diffondere la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali in ogni loro espressione;
- b) risvegliare e sviluppare, con la conoscenza e l'amore per la natura, un maggior impulso educativo e morale;

c) proteggere il comune patrimonio naturale, storico e artistico, contro le distruzioni e le deturpazioni.

Art. 3

Attività

- 1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - a. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. E D.lgs 117/2017);
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. (lett. F D.lgs 117/2017);
 - c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. H D.lgs 117/2017);
 - d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. I D.lgs 117/2017);
 - e. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K D.lgs 117/2017);
 - f. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L D. lgs.117/2017);
 - g. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ((lett. D D.lgs 117/2017);
 - h. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. Z D.lgs 117/2017);
- 2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, L'Associazione intende svolgere:
 - a. divulgare le finalità sopra indicate in ogni ambiente sociale con pubblicazioni, conferenze, proiezioni, mostre, gite turistiche ed ogni altro mezzo valido. Particolare attenzione viene dedicata al mondo scolastico ed agli insegnanti, per i quali è prevista l'organizzazione di Corsi di aggiornamento. Inoltre l'Associazione cercherà di promuovere la ricerca e la sperimentazione didattica sulle tematiche ambientali, fornendo agli insegnanti gli strumenti necessari per rendere più efficace l'insegnamento nell'interesse degli allievi e di tutta la società.
 - b. favorire l'istituzione di Parchi, di Aziende pubbliche per la gestione dei beni silvopastorali, di Oasi di protezione e di Riserve naturali, quali mezzi di ricerca scientifica, di istruzione naturalistica, di educazione, di conservazione della flora, della fauna e del paesaggio.
 - c. promuovere, anche con opportuni interventi presso le pubbliche Amministrazioni, l'uso razionale del territorio nelle sue varie espressioni: la tutela del paesaggio, della flora e della fauna selvatica, del verde pubblico e privato, delle risorse idriche, del patrimonio storico-artistico e di ogni altro aspetto della natura che abbia importanza scientifica, storica od estetica.
 - d. operare per un miglioramento dell'ambiente urbano, tenendo conto delle esigenze biologiche e culturali dell'uomo e quindi dei valori storici dei centri abitati;

- e. contribuire al passaggio da un atteggiamento di rapina e di alterazione sempre maggiore dell'ambiente naturale a un equilibrio, anche demografico ed energetico, con esso:
- f. favorire il collegamento nazionale ed internazionale di tutte le iniziative pubbliche e private tendenti alle stesse finalità che l'Associazione si propone.
- 3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, dei loro familiari, e di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
- 4. L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
- 5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.
- 6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- 7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i.).
- 8. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
- 9. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i..
- 10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

- 1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
 - a. beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
 - c. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

- d. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.
- 2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative e contributi degli aderenti;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e s.m.i.);
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - h. finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
 - i. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e s.m.i.;
 - I. attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- 3. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno .

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

- 4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 5. E' fatto divieto di distribuire, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato.

Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche in numero non inferiore a sette che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

- 2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
- 3. Ogni anno l'assemblea ordinaria dei soci stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative e le categorie dei soci con parità di diritti e doveri.

Criteri di ammissione ed esclusione

- 1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. L'iscrizione dei Soci viene deliberata da parte del Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
- 2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data di deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
- 3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
- 4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati con la consegna della tessera annuale di iscrizione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
- 5. La qualità di Socio si perde:
- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
- 6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
- 7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione, sia all'esterno per designazione o delega.
- 8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

- 1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:
- a) I soci hanno diritto:
 - di partecipare a tutte le attività promosse dall' Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell' Associazione;
 - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- b) I soci sono obbligati:
 - all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell' Associazione;
 - al pagamento, nei termini, della quota associativa, annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

- 1. Sono organi dell' Associazione:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio direttivo;
 - c. Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

- 1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto, tutti gli associati iscritti nel libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati, se l'Associazioni ha meno di 500 soci, e più di 5 associati, se l'Associazioni ha più di 500 soci.
- 4. Gli associati possono intervenire in assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. Il Segretario del Consiglio Direttivo funge da segretario dell'Assemblea. In caso di assenza, il presidente delega un altro socio a fare da segretario-verbalizzatore.
- 6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con comprovata ricezione, almeno con otto giorni di anticipo, e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

- 8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, trasformazione, scissione e fusione dell' Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

- 1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non votano.
- 2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- h. delibera sulle categorie dei soci, sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari:
- i. delibera sull'esclusione dei soci;
- I. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall' Associazione stessa.
- o. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli articoli 9 e 10 del presente Statuto.
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione
- 3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria, in base a quanto stabilito dall'art. 21 del Codice Civile. Le variazioni statutarie debbono essere approvate dai tre quarti dei presenti all'assemblea straordinaria.

Art. 12

Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari, con un minimo di tre fino ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea e scelti fra i soci in regola con il versamento della quota associativa, che durano in carica quattro anni fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo; in questo caso l'assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2. L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- **3.** Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei voti, il PRESIDENTE, il VICE PRESIDENTE, e il SEGRETARIO. Nomina inoltre un TESORIERE, il quale può anche non far parte del Consiglio Direttivo. In tal caso, pur partecipando di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ha solo funzione consultiva.
- 4. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di esperti esterni, in numero non superiore ai membri del Consiglio Direttivo stesso, con funzioni consultive e di collaborazione (senza diritto di voto).
- 5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede, tramite elezione, al rinnovo dell'intero organo.

- 7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell' Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
- 8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le categorie dei soci e le quote sociali annue, e gli eventuali contributi straordinari;
- f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell' Associazione:
- h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni quattro mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei componenti.
- 11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
- 14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 13

Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

- 1. Il **Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- a. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell' Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell' Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- b. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
- c. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
- 2.Il **Segretario** riceve in deposito tutti gli atti sociali, conserva gli originali, ne rilascia copie autenticandole, custodisce i registri, cura la compilazione dei verbali delle adunanze.
- 3.Il **Vice Presidente** sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni quando ne sia dal Presidente stesso incaricato o quando il Presidente sia, per qualsiasi ragione, impedito ad esercitarle.
- 4. Il **Tesoriere** è depositario del patrimonio dell'Associazione, il quale è costituito dalle quote percepite e dai loro interessi, nonché dai beni mobili ed immobili provenienti da doni, oblazioni, lasciti, dai contributi ordinari e straordinari e da tutti i possibili introiti previsti all'articolo 4. Di tali beni egli non può disporre, se non dietro autorizzazione scritta del Presidente o di chi ne fa le veci, in caso di impedimento.
- Il Tesoriere, inoltre, riscuote le somme dovute all'Associazione, compila il bilancio, informa il Presidente e i Consiglieri della contabilità e della situazione di cassa e paga i mandati firmati dal Presidente.

Ogni anno il Tesoriere presenta al Consiglio il bilancio. La contabilità di cassa dovrà essere costantemente aggiornata ed ogni socio ha diritto di prenderne conoscenza in base a preventiva richiesta.

Art. 14

Presidente onorario

- 1. Il **Presidente Onorario** può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell' Associazione.
- 2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione

Art. 15

Comitati Tecnici

1. Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici, ai quali partecipano gli associati o esperti anche non

soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l' Associazione intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento di ogni Comitato e nomina il coordinatore.

Art. 16

Scioglimento

- 1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
- 2. In caso di scioglimento, cessazione, ovvero estinzione dell' Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
- 3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
- 4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Cuneo, 11 giugno 2019

Il Presidente Domenico Sanino Il segretario Colette D'Hesse